

*Piano di razionalizzazione delle società partecipate del  
COMUNE DI GALZIGNANO TERME  
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)*

## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo un lungo percorso normativo teso alla regolamentazione delle partecipate locali, un nuovo intervento è stato previsto dalla Legge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 609 a 616, legge 190 del 23 dicembre 2014).

Per quanto qui di interesse, la legge di stabilità introduce la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali con l'obiettivo di ridurre il numero ed i costi.

Si tratta di una prima applicazione normativa di alcune indicazioni fornite dal Commissario della revisione della spesa (*Spending review*), Carlo Cottarelli, con il documento del 7 agosto 2014. Si ricorderà, infatti, come il Commissario Cottarelli abbia previsto una serie di interventi che potenzialmente si presume possano portare a risparmi di circa cinquecento milioni di euro nel solo 2015 con ulteriore incremento a regime.

La legge di stabilità per il 2015 ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro la fine del 2015.

Il comma 611 della Legge sopra cit. dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica anche i criteri generali a cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Un ulteriore indirizzo è dato anche dal contenimento dei costi di funzionamento delle società, da attuarsi, per esempio, attraverso il riassetto:

- (a) degli organi amministrativi,
- (b) degli organi di controllo societari,
- (c) delle strutture aziendali,

con la contestuale riduzione delle remunerazioni e dei costi della struttura aziendale.

Da un lato, quindi, la riduzione del numero delle società partecipate con le procedure di liquidazione, di fusione o internalizzazione dei servizi, dall'altro lato l'utilizzo di processi di

riorganizzazione aziendale tendenti a ridurre le spese di produzione e le spese generali di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi forniti.

Allo stato attuale però, a parte il dettato normativo, ci si interroga come predisporre un piano che possa, soprattutto per le partecipazioni con soci privati, far pesare realmente l'influenza del pubblico in quanto variegata è la modalità di interfacciarsi.

In questo senso può essere punto di riferimento l'articolo 2359 del codice civile, rubricato sotto la voce "società controllate e collegate" laddove recita:

*Sono considerate società controllate:*

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

*Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.*

*Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.*

## **2. Piano operativo e rendicontazione**

Un'esposizione, seppur sintetica, merita la normativa.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano, corredato da una relazione tecnica, dovrà indicare modalità, tempi di attuazione, risparmi da conseguire.

Il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto, qualora venga omessa, è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno poi l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. 33/2013).

Come sopra evidenziato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Si ritiene che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Però, per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco attraverso la Giunta comunale – Organo esecutivo.

### 3. Attuazione

Una volta approvato, il piano operativo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 a seguire della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 estende poi l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si ritiene opportuno, per una maggiore comprensione, riportare di seguito i contenuti principali di tale disciplina:

(c. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

Si precisa a tal proposito che la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(c. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(c. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di

gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(c. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(c. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se viene deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della Legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) gli atti e le operazioni in favore di pubbliche amministrazioni, in conseguenza dello scioglimento, sono esenti da imposte. L'esenzione si estende anche alle imposte sui redditi ed IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano invece in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Conseguenze delle perdite: accantonamento, liquidazione della società**

A decorrere dall'anno 2015 per le società partecipate, aziende speciali ed istituzioni che presentano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti sono tenute ad accantonare nel proprio bilancio dell'anno successivo (e quindi a partire da quello relativo al 2016), in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, come stabilito dal comma 551 della legge di stabilità 2014.

L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipanti ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Per gli anni 2015, 2016 e 2017, in sede di prima applicazione:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza

tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25% per il 2014, del 50% per il 2015 e del 75% per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla successiva lett. b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo, accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016 e al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Sempre a decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici che rappresenti una quota superiore all'80% del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.

## 5. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti

**NOTA FINALE:** è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti.

**II – Le partecipazioni dell’ente****SOCIETÀ ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.  
–SCHEMA TECNICA**

DENOMINAZIONE	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA
SEDE LEGALE	LARGO PAROLINI 82/B BASSANO DEL GRAPPA (VI)
FORMA GIURIDICA	SOCIETA' PER AZIONI
OGGETTO SOCIALE	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RICONDUCEBILI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PREVISTI IN MATERIA AMBIENTALE DI RISORSE IDRICHE ECC.
QUOTA SOCIALE POSSEDUTA	0,829% CAPITALE AZIONARIO POSSEDUTO DAL COMUNE DI GALZIGNANO TERME
DATA INIZIO E FINE PARTECIPAZIONE	LA SOCIETA' E' STATA COSTITUITA IN DATA 19/12/2005 CON DURATA FINO AL 31/12/2050
ALTRI SOGGETTI PUBBLICI ADERENTI	75 comuni: Asiago, Battaglia Terme, Resana, Bassano del Grappa, Borgoricco, Campolongo sul Brenta, Cadoneghe, Cartigliano, Campo San Martino, Cassola, Campodarsego, Cison del Grappa, Campodoro, Conco, Camposampiero, Enego, Carmignano di Brenta, Foza, Cervarese S. Croce, Gallio, Cittadella, Lusiana, Curtarolo, Marostica, Fontaniva, Mason Vicentino, Galliera Veneta, Molvena, Galzignano Terme, Montegalda, Gazzo Padovano, Mussolente, Grantorto, Nove, Limena, Pianezze, Loreggia, Pove del Grappa, Massanzago, Pozzoleone, Mestrino, Roana, Montegrotto Terme, Romano d'Ezzelino, Noventa Padovana, Rosà, Piazzola sul Brenta, Rossano Veneto, Piombino Dese, Rotzo, Rovolon, San Nazario, Rubano, Schiavon, S. Giorgio delle Pertiche, Solagna, S. Giorgio in Bosco, Tezze sul Brenta, S. Martino di Lupari, Valstagna, S. Pietro in Gu, Saccolongo, Santa Giustina in Colle, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero con capitale azionario pari al 100%

ALTRI SOGGETTI PRIVATI ADERENTI	NESSUN SOCIO PRIVATO

La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 19.12.2005 dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa, costituite ed operanti ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La società ETRA Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi).

I criteri proposti dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono, tra i vari, l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere le quote di proprietà di Etra Spa per n. 276.827 azioni pari allo 0,829% corrispondente ad un capitale sociale di € 429.101,00 al 31.12.2013**

#### **Risultati a consuntivo della gestione:**

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1.823.748,00</b>	<b>2.039.511,00</b>	<b>4.641.633,00</b>

#### **Valore patrimonio netto:**

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>44.470.476,00</b>	<b>46.784.989,00</b>	<b>51.761.294,00</b>



**SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE – SE.T.A. S.P.A.  
SCHEDA TECNICA**

DENOMINAZIONE	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE – SE.T.A. S.P.A.
SEDE LEGALE	VIA GRANDI 52 VIGONZA (PD)
FORMA GIURIDICA	SOCIETA' PER AZIONI
OGGETTO SOCIALE	GESTIONE INTEGRATA E RISPARMIO DELLE RISORSE NATURALI PER LA TUTELA E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' AMBIENTALE.
QUOTA SOCIALE POSSEDUTA	1,18% CAPITALE AZIONARIO POSSEDUTO DAL COMUNE DI GALZIGNANO TERME
DATA INIZIO E FINE PARTECIPAZIONE	LA SOCIETA' E' STATA COSTITUITA IN DATA 21/06/1999 CON DURATA FINO AL 31/12/2050

<p><b>ALTRI SOGGETTI PUBBLICI ADERENTI</b></p>	<p>47 comuni Battaglia Terme (Padova) - Borgoricco (Padova) - Cadoneghe (Padova) - Campo San Martino (Padova) - Campodarsego (Padova) - Campodoro (Padova) - Camposampiero (Padova) - Carmignano di Brenta (Padova) - Cervarese Santa Croce (Padova) - Cittadella (Padova) - Curtarolo (Padova) - Fontaniva (Padova) - Galliera Veneta (Padova) - Galzignano Terme (Padova) - Gazzo Padovano (Padova) - Grantorto (Padova) - Limena (Padova) - Loreggia (Padova) - Massanzago (Padova) - Mestrino (Padova) - Montegalda (Vicenza) - Montegrotto Terme (Padova) - Noventa Padovana (Padova) - Piazzola sul Brenta (Padova) - Piombino Dese (Padova) - Pozzoleone (Vicenza) - Resana (Treviso) - Rovolon (Padova) - Rubano (Padova) - Saccolongo (Padova) - San Giorgio delle Pertiche (Padova) - San Giorgio in Bosco (Padova) - San Martino di Lupari (Padova) - San Pietro in Gu (Padova) - Santa Giustina in Colle (Padova) - Saonara (Padova) - Selvazzano Dentro (Padova) - Teolo (Padova) - Tombolo (Padova) - Torreglia (Padova) - Trebaseleghe (Padova) - Veggiano (Padova) - Vigodarzere (Padova) - Vigonza (Padova) - Villa del Conte (Padova) - Villafranca Padovana (Padova) - Villanova di Camposampiero (Padova); con capitale azionario pari al 100%</p>
<p><b>ALTRI SOGGETTI PRIVATI ADERENTI</b></p>	<p>NESSUN SOCIO PRIVATO</p>

La Società Servizi Territorio e Ambiente SE.T.A. S.p.A, è interamente di proprietà dei seguenti n. 47 Comuni e della stessa Società . Il comune di Galzignano Terme possiede n. 41.798 azioni, pari all'1,18% corrispondente ad un capitale sociale di € 1.316.545,00 al 31.12.2013:

I Comuni soci sono: Battaglia Terme (Padova) - Borgoricco (Padova) - Cadoneghe (Padova) - Campo San Martino (Padova) - Campodarsego (Padova) - Campodoro (Padova) - Camposampiero (Padova) - Carmignano di Brenta (Padova) - Cervarese Santa Croce (Padova) - Cittadella (Padova) - Curtarolo (Padova) - Fontaniva (Padova) - Galliera Veneta (Padova) - Galzignano Terme (Padova) - Gazzo Padovano (Padova) - Grantorto (Padova) - Limena (Padova) - Loreggia (Padova) - Massanzago (Padova) - Mestrino (Padova) - Montegalda (Vicenza) - Montegrotto Terme (Padova) - Noventa Padovana (Padova) - Piazzola sul Brenta (Padova) - Piombino Dese (Padova) - Pozzoleone (Vicenza) - Resana (Treviso) - Rovolon (Padova) - Rubano (Padova) - Saccolongo (Padova) - San Giorgio delle Pertiche (Padova) - San Giorgio in Bosco (Padova) - San Martino di Lupari (Padova) - San Pietro in Gu (Padova) - Santa Giustina in Colle (Padova) - Saonara (Padova) - Selvazzano Dentro (Padova) - Teolo (Padova) - Tombolo (Padova) - Torreglia (Padova) - Trebaseleghe (Padova) - Veggiano (Padova) - Vigodarzere (Padova) - Vigonza (Padova) - Villa del Conte (Padova) - Villafranca Padovana (Padova) - Villanova di Camposampiero (Padova);

La Società è stata costituita il 07.10.1999 e dal 01.01.2006 ha assunto la funzione di società patrimoniale a seguito dell'atto di scissione in data 19.12.2005, Rep. N. 144522 del Notaio Antonucci di Bassano del Grappa;

Detta Società risulta composta da un Consiglio di amministrazione di cui fanno parte 5 componenti, compreso il Presidente, e da un numero di dipendenti pari a zero.

L'art. 1, comma 611, lett. b), della citata Legge 190/2014 prevede l'obbligo di sopprimere le società che risultano composte da soli Amministratori, o comunque, da un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti

**A questo riguardo l'Amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.**

**A questo scopo, dunque, l'Amministrazione intende incaricare, al pari delle altre Amministrazioni comunali coinvolte, la società ETRA Spa di valutare, d'intesa con Se.t.a. Spa, gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali, ai fini della individuazione delle misure utili a dare attuazione al Piano operativo di razionalizzazione, secondo le modalità ed i termini fissati dalla citata Legge n. 190/2014, in modo da poter fornire, all'esito di detta valutazione complessiva, la esaustiva relazione tecnica con la dettagliata esposizione dei risparmi da conseguire entro i termini stabiliti dalla medesima disposizione legislativa.**

**Risultati a consuntivo della gestione:**

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>205.108,00</b>	<b>3.581.060,00</b>	<b>97.948,00</b>

**Valore patrimonio netto:**

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>107.898.996,00</b>	<b>111.473.726,00</b>	<b>111.571.674,00</b>

## **ALTRE PARTECIPAZIONI**

Alla data del 31.12.2012 il Comune di Galzignano Terme possiede inoltre una minima partecipazione con numero 13 azioni pari ad un valore societario di € 27,69 di Attiva spa – Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto spa – con sede in Piazza Martiri d’Ungheria a Bagnoli di Sopra (PD). Società attualmente in liquidazione. Peraltro con delibera di Consiglio Comunale nr. 31 del 26/06/2009 si è deciso la cessione della quota societaria.